



COMUNE DI  
**SERRAVALLE PISTOIESE**

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE  
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064  
e-mail: [amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it](mailto:amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 48 del 30/07/2020*

**OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI  
(T.A.R.I.) ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.-**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 18:15, nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	LA PIETRA PATRIZIA	X	
2	GORBI FEDERICO	X		11	LANDI RAFFAELE	X	
3	GARGINI ILARIA	X		12	GIOVANNONI MATTEO	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	QUERCI SIMONA	X	
5	BARDELLI ROBERTO	X		14	GORI LUCIANA VIVIANA	X	
6	FILONI FLORE	X		15	BENINI CATERINA	X	
7	BUGIANI FRANCESCO	X		16	MENCHETTI ELISABETTA		X
8	VETTORI BENEDETTA	X		17	SPINELLI GIANFRANCO	X	
9	AGOSTINI STEFANO	X					

ASSEGNATI N . 17 IN CARICA: 17  
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Piero Lunardi nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Rita Milaneschi.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Agostini Stefano, La Pietra Patrizia, Spinelli Gianfranco

La seduta è: Pubblica

Presenti 16

Spiega Gorbi: inseriamo delle agevolazioni; abbiamo rimodulato le scadenze, così anche per altri tributi. Abbiamo aderito alla indicazione di ARERA che ha previsto agevolazioni al 25% sulla parte variabile; sono escluse dalle agevolazioni le attività che non si sono fermate. Abbiamo previsto poi agevolazioni ulteriori al 50% per chi è in regola con il pagamento della TARI. Spiega quindi le ulteriori misure adottate. Ringrazia gli uffici.

Benini: ringrazio gli uffici. Si sofferma in particolare sulle agevolazioni adottate per spingere famiglie e categorie a regolarizzarsi: rilevo che lo stato non ha lasciato soli i territori, questo vi ha consentito di adottare queste misure di favore per la popolazione.

Landi: sono soddisfatto per la sensibilità mostrata dall'amministrazione. Sarà interessante vedere i risultati. Voto a favore.

Gorbi ringrazia e spiega la ratio delle agevolazioni al 50% per chi è in regola: non è la logicapunitiva per chi non ha pagato, ma premiante per chi ha fatto sempre il suo dovere. Abbiamo avuto dallo stato 496.000 euro. Elenca quindi come vengono spese queste entrate e quali sono le mancate entrate del comune: dell'IMU, chi ha pagato, lo vedremo a ottobre. Abbiamo fatto molto come comune e questo per venire incontro a chi ha bisogno.

Querci: manovra questa che condividiamo, risponde alle richieste della mozione da noi presentata, mancano però le utenze domestiche, come a Lamporecchio . Per questo ci asteniamo

Bugiani: voto a favore

Landi: ho già fatto la dichiarazione di voto

Il sindaco: non sappiamo Lamporecchio cosa ha fatto per IMU se ha riscosso

Il sindaco mette in votazione il punto

presenti 16

votanti 16

a favore 12

contrari 0

astenuti 4 (Querci Gori Benini Spinelli)

Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività

presenti 16

votanti 16

a favore unanimi

contrari 0

**astenuti 0**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il D.L. nr. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 157 del 19.12.2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto Fiscale) ha modificato la normativa TARI, relativamente alle modalità di misurazione, al termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020 e in tema di accesso a condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate;
- l'art. 1, comma 738, della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componenti Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI ed in particolare i seguenti commi che dispongono quanto segue:

- comma 651 che il comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;
- comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003 nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683 che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto, da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrata prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446;

**Considerato** che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 30 gennaio 2020 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente elevata a pandemia in data 11 marzo 2020;

**Preso atto** che, al fine di contenere, limitare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi di emergenza, fra cui i più significativi, per quanto di attinenza con l'oggetto del presente provvedimento, sono:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. nr. 74 del 14.07.2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. nr. 77 del 17.07.2020;

**Considerato** che il decreto legge n. 124/2019 ha stabilito che le tariffe e i regolamenti TARI debbano essere approvati entro il 30 aprile 2020;

**Richiamato** l'art. 107, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 con cui, rispettivamente, è stato differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, nonché è stata prevista la facoltà per i comuni, in deroga a quanto previsto dai commi 654 e 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Preso atto** del successivo allineamento del termine di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, come disposto dall'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 77 del 17.07.2020 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 settembre 2020;

**Considerato** che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

**Richiamata** la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, in particolare, l'art. 6 di disciplina della procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'Autorità il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Serravalle Pistoiese è presente ed operante l'Autorità di Governo d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata "ATO Toscana Centro", istituita con Legge regionale Toscana n. 69/2011, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla citata Deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Preso atto** della complessità del quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti in conseguenza degli effetti della pandemia da COVID-19, anche con riferimento alla procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**Dato atto**, inoltre che alla data odierna la competente Autorità di ambito ATO Toscana Centro, non ha provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, redatto secondo i criteri del metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA;

**Ritenuto** opportuno, alla luce del contesto illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5, dell'art. 107, del decreto legge n. 18/2020, procedendo con la conferma delle tariffe TARI adottate nel 2019, anche per l'anno 2020;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014, e successivamente modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale: nr. 29 del 11.04.2016; nr.18 del 28.02.2018; nr. 41 del 20.06.2019 e nr. 25 del 30.04.2020;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 19.03.2019 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019;

**Considerato**, inoltre, che in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è più volte intervenuto con norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività economiche sul territorio nazionale;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- D.L. nr. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. nr. 9 del 02.03.2020, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L. nr. 13 del 05.03.2020, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. nr. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. del 08.03.2020 "Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID-19";
- D.P.C.M. del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 nr. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure attuative del decreto legge 23.02.2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. del 17.03.2020 nr. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale";
- D.P.C.M. del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- D.P.C.M. dell'10.04.2020 "Disposizioni attuative del D.L. nr. 19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 17.05.2020 "Disposizioni attuative del decreto Legge 25.03.2020 nr. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. 16.05.2020 nr. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. nr. 74 del 14.07.2020;
- D.L. 19.05.2020 nr. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" cosiddetto "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. nr. 77 del 17.07.2020;
- L. del 22 maggio 2020 nr. 35 recante la "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25.03.2020 nr. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. del 11.06.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. del 14/07/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge nr. 74 del 14/07/2020 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge nr. 77 del 17.07.2020 recante la " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Vista** la nota di IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 emanata in riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

**Preso atto** della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. "atipiche" della tariffa sui rifiuti previste dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

**Accertato** che tali riduzioni o agevolazioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il cui termine di approvazione, originariamente fissato al 30 giugno 2020, è stato successivamente posticipato al termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, "e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019" e pertanto al 30 settembre 2020;

**Preso atto** che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse deliberazioni, non solo per fissare un quadro regolatorio, ma definendo anche il quantum che gli enti dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;

**Viste** le deliberazioni ARERA:

- del 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- del 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Richiamata**, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l'Autorità, in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale e preso atto delle novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di sospensione governativi o locali;

**Vista** la successiva nota di approfondimento del 31 maggio 2020 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, che:

- *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze";*
- *"Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA";*
- *"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a prorogare i tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti...";*

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2020 con la quale è stato integrato l'articolo 27 del vigente regolamento TARI, dedicato alla disciplina delle riduzioni di cui al comma 660, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, con il comma 5 che testualmente dispone: *"Nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, possono essere previste particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività";*

**Preso atto** della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013;

**Ritenuto** di stabilire, pertanto per l'anno 2020, una riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 32, con esclusione delle seguenti categorie: 9 (case di cura e riposo); 10 (ospedali); 12 (banche e istituti di credito); 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 28 (ipermercati di generi misti);

**Ritenuto** inoltre, di riconoscere una ulteriore riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI a quei soggetti ricompresi nelle categorie interessate dall'intervento agevolativo di cui sopra, che sono in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019;

**Osservato**, nel merito, che le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

**Considerato**, inoltre, che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI stimata in € 110.000 che trova adeguata copertura all'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022 nell'ambito della procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00 e di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.lgs. 267/00, da adottarsi nella presente seduta consiliare;

**Considerato altresì che** che ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della L. 147/2013, il Regolamento comunale della TARI all'art. 27 stabilisce che: *"Per le utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche, nella delibera di approvazione delle tariffe possono essere previste riduzioni e/o esenzioni dal pagamento della TARI."*;

#### **Visti e richiamati:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 107, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;
- l'art. 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come

modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispongono, rispettivamente:

- *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

**Ricordato** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata dalla provincia di Pistoia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267 in particolare lart. 42;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Presenti 16, assenti 1 (Menchetti), votanti 16;

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr.0 ed astenuti nr. 4 (Querci, Gori, Benini, Spinelli), resi i forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 di confermare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 marzo 2019 anche per l'anno 2020, come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato e approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la possibilità di ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;
4. di stabilire, per l'anno 2020, una riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 32, con esclusione delle seguenti categorie: 9 (case di cura e riposo); 10 (ospedali); 12 (banche e istituti di credito); 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 28 (ipermercati di generi misti);
5. di riconoscere inoltre, una ulteriore riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI a quei soggetti ricompresi nelle categorie interessate dall'intervento agevolativo di cui sopra, che sono in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019;
6. di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI descritte ai punti 4) e 5) del presente provvedimento rispettano il minimo regolatorio imposto con Deliberazione ARERA n. 158/2020;
7. di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie di cui ai punti 4) e 5), stimata in € 110.000,00, è garantita mediante lo stanziamento ad un idoneo capitolo del bilancio di previsione 2020/2022;
8. di esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
9. di applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;
10. di esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
11. di quantificare l'onere a carico dell'Ente a fronte delle agevolazioni di cui ai punti nr. 8) 9) e 10) in circa € 30.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020/2022;
12. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia di Pistoia;
13. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie stabilite con il presente provvedimento nella prossima scadenza II acconto TARI 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Piero Lunardi

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario  
Rita Milaneschi